

Agevolazioni fiscali a favore dei giovani agricoltori

di **Paolo Adriano Stella** - Dottore commercialista

Analizziamo le agevolazioni fiscali previste a favore dei giovani imprenditori agricoli dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441 (norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura). Tali agevolazioni sono contenute negli artt. 13, 14 e 15 della predetta disposizione legislativa.

La legge 15 dicembre 1998, n. 441 pubblicata sulla G.U. 22 dicembre 1998, n. 298, ha introdotto le cosiddette *norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura*.

La legge contiene numerose ed importanti agevolazioni a carattere fiscale a favore dei giovani imprenditori che meritano di essere esaminate.

Lo scopo dichiarato della legge è rappresentato dalla promozione e dalla valorizzazione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

In particolare gli artt. 13, 14 e 15 della legge in esame si occupano delle agevolazioni di natura fiscale.

Detrazione del 41%

L'art. 13 dispone la proroga al periodo di imposta 2000, delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 27 dicembre

1997, n. 449 (detrazione IRPEF del 41% delle spese sostenute, fino al limite massimo di lire 150 milioni – per anno, per soggetto e per singola unità immobiliare – in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio), limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

In realtà la legge n. 449, non prevedeva l'ipotesi agevolativa nel caso di interventi su fabbricati non abitativi; si pone pertanto il problema di stabilire se la norma agevolativa introdotta dall'articolo in esame, possa applicarsi anche per il 1999 oppure rimanga limitata all'anno 2000.

L'interpretazione letterale della norma fa propendere per la seconda soluzione.

Successione e donazione di fondi rustici

Il primo comma dell'art. 14 stabilisce che, al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione tra gli ascendenti e discendenti entro il

terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

- coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si scrivano entro tre anni dal trasferimento;
- giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.

L'esenzione fiscale prevista dal primo comma dell'art. 14 riguarda pertanto il trasferimento del fondo rustico a titolo gratuito alle condizioni previste dalla legge.

Secondo il Tosoni, *l'agevolazione si rende applicabile anche per quote nel caso in cui soltanto alcuni degli eredi possiedano i requisiti previsti dalla legge*.

Ad avviso dello stesso Autore, considerando che l'esenzione dalle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito, concerne il fondo rustico, la stessa dovrebbe applicarsi non soltanto sul valore del terreno e dei fabbricati rurali, ma anche per le scorte vive e morte costituenti dotazione ordinaria del fondo.

Come anticipato, la normativa parla di trasferimenti in linea retta tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado; rimangono pertanto esclusi i passaggi di fondi rustici tra parenti in linea collaterale (ad esempio zio e nipote).

Le agevolazioni inoltre, in caso di donazione, si rendono applicabili esclusivamente in caso di trasferimento della piena proprietà e non anche nel caso in cui il donante si riservi il diritto di usufrutto trasferendo esclusivamente la nuda proprietà.

L'esenzione delle imposte di successione, donazione, catastali, bollo e INVIM, dovrebbe rendersi applicabile anche nel caso di trasferimento di quote di società proprietarie del fondo rustico.

Rimarrebbe pertanto esclusa, secondo questa interpretazione, la fattispecie costituita dal trasferimento delle quote di una società semplice non titolare del fondo sul quale viene esercitata l'attività agricola (ipotesi assai frequente nella pratica).

Il secondo comma dell'art. 14 ricorda che le agevolazioni indicate al 1° comma, sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o a condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.

La riduzione del reddito dominicale e agrario

Lo stesso articolo stabilisce inoltre che, in presenza di terreni affittati a favore di giovani agricoltori al di sotto dei quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro 12 mesi dalla stipula del contratto di affitto e purché la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni, il reddito agrario e dominicale sono assunti nella misura catastale senza la rivalutazione rispettivamente dell'80 e del 70%.

L'agevolazione in esame decorre dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dal 6 gennaio 1999; pertanto, la mancata rivalutazione delle rendite fondiarie in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 1999, si rende applicabile per 359 giorni.

L'allevamento di animali

La norma pare non considerare il caso di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario per gli animali allevati.

L'art. 78 del T.U.I.R. stabilisce che il reddito relativo agli animali eccedenti, è deter-

minato sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale (D.M. 11 febbraio 1997).

I coefficienti in esame, anch'essi rivalutati del 70%, non essendo citati dalla norma agevolativa, continueranno ad essere assunti al lordo della rivalutazione stessa.

Con riferimento a tale fattispecie inoltre, si pone un ulteriore problema relativo alla quantificazione degli animali *coperti* dal reddito agrario; infatti, se la rendita venisse considerata al netto della rivalutazione, si ridurrebbe il numero degli animali rientranti nel reddito agrario e conseguentemente aumenterebbe il numero degli animali eccedenti.

Il Tosoni ritiene, trattandosi di una norma agevolativa, che il reddito debba essere dichiarato dai giovani agricoltori al netto della rivalutazione mentre ai fini della determinazione degli animali *coperti* dal reddito agrario, lo stesso debba essere assunto al lordo della rivalutazione.

Sarebbe auspicabile che il Ministero delle finanze confermasse tale interpretazione della norma di legge.

Il rinnovo del contratto di affitto

Il quarto comma dell'art. 14 della legge in esame, sempre con riferimento ai giovani agricoltori, assicura le agevolazioni previste al comma 3, anche per i terreni il cui contratto di affitto, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sia rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Acquisto e permuta di terreni

La norma agevolativa inoltre concede, a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento CE n. 950/97, che acquistino, permutino terreni, l'assoggettamento all'imposta di registro nella misura del 75% di quella previ-

sta dalla tariffa, parte prima, art. 1, nota I allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (riduzione dell'imposta dall'8% al 6%).

La riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro pertanto, si rende applicabile non solo in caso di acquisto ma anche in caso di permuta.

Registrazione dei contratti di affitto

Infine l'art. 15, allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche con il ricorso all'affitto, prevede sempre con riferimento ai giovani agricoltori «under 40», la registrazione dei contratti di affitto stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, solo in caso d'uso.

L'esonero dall'obbligo di registrazione si applica indipendentemente dall'importo del canone di affitto.

Il beneficio in esame può essere revocato qualora sia accertata dai competenti uffici, la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola.

CONCLUSIONI

Come anticipato in sede di commento degli artt. 13, 14 e 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 con la sola eccezione dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione, le norme introdotte non considerano le società, riservando le agevolazioni ai giovani agricoltori con meno di 40 anni in possesso dei requisiti richiesti.

Secondo il Tosoni, per tale motivo, le agevolazioni in esame *non possono essere escluse qualora i soggetti beneficiari siano più di uno e che pertanto realizzino una società semplice*.

L'interpretazione letterale della norma esclude però la concessione dei benefici nel

caso in cui non tutti i soci della società siano al di sotto dei 40 anni.

Il contenuto dell'art. 2 della legge n. 441, relativo alle provvidenze contributive per il primo insediamento dei giovani agricoltori che include anche le società (prevedendo ad esempio per le società di persone che almeno i due terzi dei soci siano giovani agricoltori e per le società di capitali che la maggioranza del capitale e degli organi ammini-

strativi della società siano costituiti dagli stessi giovani agricoltori), non appare infatti sufficiente per giustificare un'interpretazione estensiva delle norme agevolative.

Ricordo infine che la legge, con l'unica menzionata eccezione della riduzione dei redditi agrari e dominicali, è entrata in vigore il 1° gennaio 1999.